

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica, il 3 maggio 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Bongiorno, Romeo, Stefani, Potenti, Centinaio, Bizzotto, Germanà, Garavaglia, Marti, Bergesio, Borghesi, Claudio Borghi, Cantalamessa, Cantù, Dreosto, Minasi, Murelli, Paganella, Pirovano, Pucciarelli, Spelgatti, Testor e Tosato:*

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere

## Art. 1.

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-otties e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e se-

condo comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di

---

---

tutela di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale »;

b) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale

devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale ».

IL PRESIDENTE